

APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE “SOFFIO DI VENTO”, RACCOLTA SEGNALAZIONI, CATTURA CANI VAGANTI, PRIMO SOCCORSO PER ANIMALI D’AFFEZIONE - CIG 9514036EED

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILAVENTITRE e questo dì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE in Pisa, in Piazza XX Settembre, presso la Direzione Programmazione e Controllo – Provveditorato – Economato – Aziende – Servizi Assicurativi – Servizi Istituzionali – Contratti, alle ore 09:36, avanti a me Dr. Marco Mordacci, Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

- la **Dr.ssa Cristina Pollegione**, nata a [REDACTED] domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene a questo atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Pisa (di seguito indicato come “Comune”), con sede in Pisa, Via degli Uffici n. 1, codice fiscale 00341620508, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.lgs. 267/2000, nella sua qualità di Dirigente della Direzione 08 Ambiente – Demanio Marittimo – Golena Fluviale - Attività Produttive – Servizi Demografici – Partecipazione del Comune medesimo come da Provvedimento Sindacale n. 166 del 28/09/2023 ed in esecuzione della determinazione Direzione-02/544 del 13/04/2023, che trovasi depositata in atti d’ufficio;

- Signora **Cristiana Fanucci**, nata a [REDACTED] domiciliata per

la carica ove appresso, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della “Cooperativa Sociale Ponteverde” (di seguito indicata anche in breve ‘Impresa Aggiudicataria’ oppure Soggetto Affidatario o ‘Appaltatore’), con sede in Pontedera Piazza Vittime dei Lager Nazisti n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Pisacodice fiscale e numero di iscrizione 01294550502 ed all’Albo delle Cooperative – Sezione Ordinaria nella sua qualità di Legale Rappresentante, avente i poteri per questo atto come la medesima mi dichiara.

I componenti della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunciando concordemente tra loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale Direzione 02 n. 1629 del 01/12/2022, è stato approvato il Progetto dell’Appalto di Servizi oggetto del presente atto, incluso il relativo Capitolato Speciale, ed indetta la procedura telematica aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in poi Codice), utilizzando la piattaforma Regionale START, da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice e ss.mm.ii. nonché delle linee guida ANAC n. 02/2016 secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara approvato con provvedimento dirigenziale n. 12/1917 del 15/12/2022:

- che è stato individuato un unico lotto per la realizzazione dei servizi suddetti, mediante gestione indiretta, presso la struttura di Via di Granuccio ad Ospedaletto di Pisa “Soffio di vento”,

- che l'oggetto del presente contratto concerne un servizio di gestione del canile sanitario e rifugio intercomunale "Soffio di Vento" di raccolta delle segnalazioni e cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di Pisa, San Giuliano Terme, Fauglia, Vecchiano, Vicopisano e Orciano Pisano con reperibilità 24H

- che il valore stimato dell'appalto è pari a euro 669.006,16 (Euro seicentosessanta novemila sei/16) oltre IVA di legge, per la durata di 96 mesi (otto anni);

- che a seguito della gara, la società "**Ponteverde Cooperativa Sociale Onlus**" si è aggiudicata provvisoriamente l'appalto di servizi in questione per complessivi Euro 667.400,54= (Euro seicentosessanta settemila quattrocento/54) avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, il tutto come risulta dal punteggio attribuito all'offerta tecnico-progettuale ed economica secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara;

- che con determinazione Dirigenziale 02/544 del 13/04/2023, esecutiva dal 03/05/2023, il Dirigente della Direzione Ambiente – Attività produttive – Servizi Demografici – URP – Partecipazione, ha preso atto dei verbali di gara, aggiudicando definitivamente alla società "**Ponteverde Cooperativa Sociale Onlus**" il servizio suddetto alle condizioni previste nel Capitolato Speciale e nell'offerta ed ha stabilito di stipulare con l'impresa medesima regolare contratto in forma pubblico-amministrativa;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi del Codice;

- che, con note in data 03/05/2023 prot. n. 55609 è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria,

a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, che hanno proposto impugnazione verso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76) comma 5) del Codice per cui è decorso il termine previsto dall'art. 32) comma 9) dello stesso;

- che nella stipula del presente atto vengono rispettate le norme previste in materia di termine dilatorio e di sospensione per la stipulazione dei contratti di appalto pubblici ai sensi dell'art. 32 commi 9 e segg. del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- che è pertanto doveroso procedere alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 modificato dalla legge n. 120/20 e n. 108/21;

- che l'Impresa Aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma del Disciplinare di Gara;

- che il servizio in oggetto è stato regolarmente finanziato;

Che con determinazione n. 834 del 03/05/2023 è stato disposto l'avvio anticipato dell'esecuzione della prestazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice degli Appalti, con decorrenza **dal maggio 2023** nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di appalto al fine di assicurare la continuazione di un servizio a carattere socioeducativo di interesse pubblico;

- che ai sensi dell'art. 91 comma 4 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, è stata acquisita mediante verifica dell'iscrizione nell'elenco tenuto dalla Prefettura di Pisa, dei fornitori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui alla L. 06.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii.;

- che l'Impresa Aggiudicataria non è soggetta alla Legge n. 68/1999 che

disciplina il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha meno di 15 dipendenti computabili ai sensi della predetta legge, come dalla medesima dichiarato in sede di gara e confermato con successiva autocertificazione dal legale rappresentante in data 19/06/2023;

- che dalle verifiche effettuate d'ufficio il soggetto affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di moralità, di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnicoprofessionale di cui agli artt. 80 e ss. del Codice degli Appalti;

- che, in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara, e confermato con successiva dichiarazione del 16/06/2023, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Pisa, i quali abbiano cessato il loro rapporto di lavoro pubblico da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti dell'impresa in questione;

- che in conformità al dettato di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11/05/1991, l'Impresa Aggiudicataria del presente appalto è giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in corso di contratto, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con nota del 27/06/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del sovra citato decreto;

- che come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) on line, rilasciato in data 14/07/2023 ed avente validità sino a 12/03/2024, l'Impresa Aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi

e premi con INPS ed INAIL, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 80-83 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii., nonché della vigente normativa regionale in materia;

E TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1) Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, affida società "Cooperativa Sociale Ponteverde" che come sopra legalmente rappresentato accetta, la gestione dei servizi di gestione del canile sanitario e rifugio intercomunale "Soffio di Vento", del servizio di raccolta delle segnalazioni e cattura di cani vaganti sul territorio dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Fauglia, Vecchiano, Vicopisano e Orciano Pisano, oltre che del servizio di primo soccorso veterinario per animali d'affezione, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, presso la struttura denominata "Soffio di Vento" ubicata in Pisa Località Ospedaletto Via Granuccio s.n.c., messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dotati di arredi ed attrezzature.

Art. 2 - DURATA

1) La durata del presente contratto è fissata per 96 mesi a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio di gestione del canile, alle condizioni tutte del Progetto redatto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo del Capitolato Speciale, Disciplinare di Gara, del DVR - Documento di Valutazione del Rischio – predisposto dal Soggetto Affidatario, che qui integralmente si richiamano, nonché del presente atto.

2) Il soggetto aggiudicatario, deve garantire l'inizio delle attività a favore

dell'utenza secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii.

3) All'uopo il legale rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria/Affidataria mi dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio sottoscritta dallo stesso, ove non allegata al presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'integrale osservanza della stessa.

Art. 3 - IMPORTO

1) L'importo del presente atto viene fissato in complessivi € 667.400,54= (Euro seicento sessanta settemila quattrocento/54) di cui oneri per la sicurezza pari a zero, il tutto I.V.A. esclusa, per il servizio principale e per la durata contrattuale di cui all'art. 2.

2) Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione comunale potrà richiedere al Soggetto Affidatario un aumento o una diminuzione della prestazione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, dandone preventiva comunicazione scritta. Il soggetto affidatario è tenuto ad assoggettarvi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso il soggetto Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del presente contratto.

Art.4 – REVISIONE PREZZI

Trattandosi di prestazione continuata nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione con riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) elaborato dall'ISTAT. La revisione prezzi è ammessa a partire dal secondo anno, ossia dall'anno 2024 ai sensi dell'art. 106 comma 1

lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 5- ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

1) Il soggetto Affidatario si impegna ad eseguire il servizio in oggetto a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dall'Amministrazione comunale, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Speciale e del Codice, per quanto applicabili al presente contratto, condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dal maggio 2023 così come previsto nella determina dirigenziale n. 02/834 del 03/05/2023;

2) Nell'esecuzione del contratto, il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'A.C. o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo, secondo quanto stabilito nell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 - GARANZIE DA PARTE DELL'APPALTATORE

1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Impresa Aggiudicataria ha stipulato e consegnato al Comune di Pisa valida polizza fideiussoria n. [REDACTED] del 14/06/2023 con la Compagnia [REDACTED] di Euro 26.696,02 (ventiseimila seicento novantasei/02), pari al 4% (quattro per cento) dell'importo contrattuale;

2) La cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dalla legge.

3) L'Impresa Aggiudicataria ha altresì stipulato e consegnato ai sensi dell'art. 26

del Capitolato Speciale valida/e polizza/e assicurativa, emesse dalla Compagnia

██ del 27/12/2021 e relativi allegati APR17W

e APTRAC del 7/12/2021 che copre anche la responsabilità civile verso terzi e

prestatori di lavoro per qualsiasi evento (inclusi eventi atmosferici e naturali di

carattere eccezionale) o danno possa causarsi; sarà esonerata espressamente

l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che

dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività in oggetto, nonché da

responsabilità per infortuni e/o morsicature accorsi ai lavoratori, dipendenti e

volontari, e a chiunque a qualunque titolo si trovi nelle strutture del canile.

La polizza prevede i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT/O) € 3.000.000,00 per ogni sinistro

- Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT/O) € 3.000.000,00 per ogni persona

- Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) € 3.000.000,00 per danni a cose

4) L'impresa aggiudicataria ha presentato altresì polizza Incendio e Rischi

Ordinari n. ██████████ del 20/11/2023 stipulata con ██████████

5) Dette garanzie resteranno efficaci a norma delle vigenti disposizioni di legge

in materia, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o

dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà

esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente appalto.

Art. 7-OBBLIGHI CONTRATTUALI - CLAUSOLA SOCIALE -

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1) Il Soggetto affidatario si impegna ad osservare gli obblighi contrattuali così

come riportato all'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto

2) Il soggetto si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel progetto di

riassorbimento, presentato ai sensi dell'art.6 del Capitolato Speciale di appalto.

3) Il subappalto è vietato in relazione alla natura della prestazione ed a quanto previsto all'art. 6 del capitolato speciale di appalto.

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

2)il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3) Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla cd. "Fattura elettronica" derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: UF5YHL. Le parti mi dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dal seguente codice CIG 9514036EED

4) Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha comunicato con nota in data 15/06/2023

gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che la persona delegata ad operare su tale conto corrente è

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

Art. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Il pagamento del corrispettivo all'Appaltatore sarà effettuato sulla base di regolari fatture elettroniche emesse mensilmente, ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle medesime fatture da parte della Stazione Appaltante, previa verifica da parte di quest'ultima della rispondenza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore.

2) Le date dell'arrivo delle fatture è quella di ricevimento da parte del Comune di Pisa delle fatture elettroniche.

3) Le parti dichiarano che le norme del presente contratto relative ai termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguate alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti.

La Stazione Appaltante dichiara che il termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare liquidità aggiuntiva a spese dell'appaltatore e che non è maggiore rispetto ai termini di pagamento dalla stessa accordati ad altre imprese.

Art. 11 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

1) L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice, in

caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, invita l'impresa esecutrice a provvedervi entro 15 giorni. Qualora il soggetto affidatario non provveda nel termine suindicato la Amministrazione Comunale potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto Affidatario per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 12 - DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA

Il Soggetto Affidatario dovrà espletare le attività previste dal Documento per la Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. e presentato dal medesimo, oltre a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 – RECESSO

1) La facoltà di recesso della Stazione Appaltante è disciplinata ai sensi dell'art. 109 del Codice; ai sensi dell'art. 1, comma 13, Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999, e ss.mm.ii., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorative per la Stazione appaltante rispetto al contratto stipulato in data odierna e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da

rispettare il limite di cui al già menzionato art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999.

2) Il recesso è previsto, come indicato nelle premesse della determina a contrarre e nel documento “Capitolato” (art. 29) anche per motivi di pubblico interesse determinato dalla variazione in diminuzione, superiore al quinto d'obbligo indicato dall'art. 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, degli importi posti a base di gara per il periodo successivo al bilancio di previsione 2022-2025, senza che ciò determini alcuna pretesa o indennizzo da parte dell'aggiudicatario ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 109 comma 1 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

3) Altre cause di recesso dell'AC sono previste nel documento “Capitolato” (art. 29), e qui riportate:

- a) mancato inizio del servizio alla data comunicata dall'A.C.;
- b) frode o malafede nell'esecuzione dell'appalto;
- c) impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste anche per gli aspetti amministrativi (ad esempio per l'accreditamento del canile sanitario e rifugio);
- d) mancanza di adeguata vigilanza sul comportamento dei volontari verso gli animali;
- e) interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
- f) mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato;
- g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili, nonché delle norme del presente

contratto in materia igienico – sanitaria, anche con riferimento alla conduzione dei locali affidati all'impresa;

h) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

i) gravi danni prodotti alla struttura o alle attrezzature di proprietà del Comune;

j) utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle descritte nel capitolato;

k) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

l) maltrattamenti, negligenza o incuria documentata verso gli ospiti del canile della struttura;

m) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio

n) gravi mancanze sanitarie o igieniche;

p) recesso ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'AC.

Art. 14 – RISOLUZIONE

1) La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 108 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del medesimo, nonché le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di risoluzione in tutti i casi in cui il soggetto Affidatario non mantenga gli impegni assunti con l'offerta tecnico-progettuale presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

2) Il Soggetto Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso

imputabili.

3) È fatto divieto al Soggetto Affidatario, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto ed incameramento del deposito cauzionale, la cessione totale o parziale del servizio.

4) È altresì vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

5) Il Soggetto Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con delibera G.C. n. 179 del 5/08/2021), e in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice l'appaltatore individua il Sig. Ravenna Salvatore Maria Giorgio nato [REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED] quale referente per la prevenzione della corruzione. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

-- mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;

-- violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'impresa persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

-- in caso di regali ed altre utilità, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo, o delle altre utilità, e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il contratto di appalto;

-- violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pisa di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del citato Codice;

-- nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall'appaltatore;

-- nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c), del citato Codice, qualora l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni più favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilità o immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

6) Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, l'AC potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il contratto nei casi stabiliti dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto:

--mancato inizio del servizio alla data comunicata dall'A.C.;

--impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste;

--interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore;

--mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

--mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato;

--gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili, nonché delle norme del presente contratto in materia igienico – sanitaria, anche con riferimento alla conduzione dei locali affidati all'impresa;

--mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;

--gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

--gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;

--mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'A.C. in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni del personale impiegato nel servizio;

--grave intossicazione e/o tossinfezione alimentare;

--l'importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

--non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 – PENALI

1) I termini e le penali sono contenute nell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto e, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Soggetto Affidatario.

3) Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Codice.

4) Si da atto che il soggetto Affidatario è a conoscenza degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e della legge n. 190 del 6.11.2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione). -

Art. 16 – ALLEGATI

1) È allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il documento informatico “Capitolato Speciale d’Appalto” (**Allegato A**) e progetto di riassorbimento del personale (**Allegato B**) che verranno sottoscritti digitalmente dalle parti e da me Segretario Generale Rogante.

2) Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante i seguenti documenti:

- Mod. A.1.a
- Progetto del servizio ai sensi dell’art. 23 del Codice;
- Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentati dell’impresa aggiudicataria;
- Codice di Comportamento dipendenti dell’Ente.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in

oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'articolo 20 del c.p.c. la competenza è attribuita al Foro di Pisa.

Art. 18 - OSSERVANZA DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1) Il Comune di Pisa, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 o GDPR, informa il soggetto Affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2) I dati personali potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Pisa.

3) I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4) Per l'esecuzione del presente appalto l'A.C. nominerà l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

5) Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della

protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.

Pertanto l'impresa aggiudicataria deve possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

6) L'aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezionedati.html>.

7) In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 i dati personali del contraente potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

8) L'aggiudicatario è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale chiede l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di Consorzio di Cooperative Sociali in forma di Società Cooperativa Sociale. L'Appaltatore dichiara che le operazioni di cui al presente atto sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 20 – DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme in materia applicabili

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sono le ore 10:03 E richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32 del Codice degli Appalti, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su 20 pagine a video complete e porzione della presente, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritto, unitamente agli allegati, a norma di legge con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. da ultimo menzionato, come Segretario Generale Comunale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei certificati di firma digitale è quella definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pisa: Dr.ssa Cristina Pollegione (firma digitale)

F.to per l'Impresa Ponteverde Cooperativa Sociale: Sig. Cristina Fanucci (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pisa: Dr. Marco Mordacci (firma digitale)



COMUNE DI PISA
DIREZIONE AMBIENTE – ATTIVITA' PRODUTTIVE

All.3.0

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione del canile sanitario e rifugio intercomunale “Soffio di Vento”, del servizio di raccolta delle segnalazioni e cattura di cani vaganti (previsti dalla L.R. 59/2009 e relativo Regolamento di attuazione DPGRT n. 38/R/2011) sul territorio dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Fauglia, Vecchiano, Vicopisano e Orciano Pisano con reperibilità h24 CIG 9514036EDD

Sommario

ART.1 - DEFINIZIONI E SPECIFICHE SU ALLEGATI	3
ART.2 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA	4
ART.3 - OGGETTO DELL’APPALTO E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI	5
ART.4 –DURATA DELL’APPALTO	6
ART.5 - PRINCIPI ISPIRATORI	6
ART.6 - OBBLIGHI CONTRATTUALI, CLAUSOLA SOCIALE E CLAUSOLA ACCESSORIA, DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	7
ART.7 – OGGETTO DEL SERVIZIO: GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO	8
ART.8 – OGGETTO DEL SERVIZIO: SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO ANIMALI D’AFFEZIONE E ALTRI SERVIZI.....	15
ART.9 — OGGETTO DEL SERVIZIO: ADOZIONI, PRE AFFIDI, POST AFFIDI E ATTIVITA’ EDUCATIVE VOLTE AL RECUPERO DI TUTTI I CANI.....	16
ART.10 - RELAZIONE PROGETTUALE E OPERE DI MIGLIORIA	17
ART.11 –CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CATTURA	17
ART.12 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E DI PRIMO SOCCORSO	19
ART.13 –SERVIZIO DIFFERENZIATO DI PRONTO SOCCORSO	20
ART.14 - NORME IGIENICHE E SANITARIE.....	20
ART.15 - PERSONALE OPERANTE NELLA STRUTTURA	21
ART.16 – PERSONALE DIPENDENTE.....	23
ART.17 - ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI E SGAMBATURA.....	25
ART.18 - ATTREZZATURE E MATERIALI TECNICO/SANITARI.....	25
ART .19 - DIRETTORE SANITARIO E RESPONSABILE DELLA STRUTTURA	25
ART.20 - APERTURA DELLA STRUTTURA.....	26
ART.21 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ADOZIONI/AFFIDI	27
ART.22 - VOLONTARIATO	29
ART.23 - GESTIONE DEI RIFIUTI E CARCASSE	31
ART.24 - MANUTENZIONE ORDINARIA.....	32
ART.25 - MODALITA’ DI PAGAMENTO.....	33
ART.26 - GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	34
Art.27 - CONTROLLI	36
ART.28 - PENALITA’	38
ART.29 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	39
ART.30 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Errore. Il segnalibro non è definito.	
ART.31 – CONTROVERSIE.....	41
ART.31 - DISPOSIZIONI DI LEGGE	41

ART.1 - DEFINIZIONI E SPECIFICHE SU ALLEGATI

Ai fini del presente capitolato, si intendono per:

- Comuni associati per la gestione: Pisa, Vecchiano, Vicopisano, Orciano Pisano, Fauglia, San Giuliano Terme.
- Comuni comproprietari: Pisa, Vecchiano, Vicopisano, Orciano Pisano, Fauglia, San Giuliano Terme, Cascina, Crespina Lorenzana, Calci.
- animali d’affezione: cani, gatti, furetti;
- primo soccorso: l’insieme degli interventi, manovre o azioni, posti in essere da qualunque operatore non professionale che si trovi a dover affrontare un’emergenza sanitaria, in attesa dell’intervento di personale specializzato; ovvero: raggiungimento dell’animale nel luogo del ritrovamento, stabilizzazione delle condizioni vitali dell’animale, trasporto dell’animale stabilizzato nella struttura di pronto soccorso individuata da ciascun Comune associato;
- pronto soccorso: l’intervento di emergenza operato da personale medico che utilizza le tecniche medico-chirurgiche disponibili;
- reperibilità: pronta disponibilità del personale e l’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura e/o luogo dell’evento nel tempo previsto.
- servizio 24/7: il servizio espletato con reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 inclusi i festivi.
- carcasse animali: i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 destinati solo all’eliminazione, così come definiti nell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e ss.ms.ii.;
- suolo pubblico: il suolo appartenente al Demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio e i tratti di strade non comunali ma compresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
- struttura: si intende l’intera area di proprietà dei Comuni adibita a canile, i box, l’area sgambatura, i locali del blocco sanitario composto da sala d’attesa, ambulatorio, sala chirurgica, ricovero, spogliatoio e servizi igienici e locali del blocco servizi composti da: ufficio, magazzino cucina, spogliatoi e servizi igienici, più un numero ancora non definitivo di box da riqualificare per isolamento.

Si intendono “allegati al presente capitolato” i seguenti documenti:

Allegato 3.1): Tavole tecniche

Allegato 3.2): schema convenzione associazioni animaliste

Allegato 3.3): diritti e doveri del volontario

Allegato 3.4): Convenzione vigente gestione associata

Allegato 3.5): inventario beni comunali

ART.2 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

- La struttura, accreditata ai sensi della L.R.T. 59/2009 e ss.mm.ii., è composta da:

- 72 box, non ripartiti tra sanitario e rifugio, assegnati ai Comuni aderenti all’attuale gestione associata, e complessivamente **autorizzati (pertanto 72 rappresenta il tetto massimo degli ospiti nella struttura)**; i box sono uniti da corridoi che costituiscono n. **x** di aree per quotidiano sgambamento anche senza operatore;
- 2 aree attrezzate per sgambamento con operatore;
- N. 1 ufficio
- N. 1 cucina
- N. 3 ambulatori veterinari
- N. 2 magazzini
- N.2 bagni/spogliatoi
- N.1 stanza cucciolate
- N.1 locale caldaia
- N.1 locale autoclave

Vedere in forma combinata l’Allegato di gara 3.1 (Tavole tecniche) e l’Allegato di gara 2.3 (Inventario beni dei Comuni).

Attualmente i box assegnati ai Comuni aderenti all’attuale gestione associata sono 53, ripartiti come segue: Comune di Fauglia, 1 box; Comune di Orciano Pisano, 1 box; Comune di Pisa, 33 box; Comune di Vecchiano, 4 box; Comune di Vicopisano, 3 box, San Giuliano Terme, 11.

I box eventualmente liberi tra questi, possono essere utilizzati in caso di necessità da ciascuno degli altri Comuni attualmente associati, fintantoché non si verificasse la necessità di rispettare rigidamente le ripartizioni tra i Comuni decise all’art 7 della Convenzione per la realizzazione del canile intercomunale, valida fino all’anno 2037, (Rep. 54893 del 2007) per esigenze od emergenze. **In ogni caso, ad ogni Comune è sempre garantito almeno un box ad uso rifugio e un box ad uso sanitario, da usare secondo necessità.**

Per quanto riguarda i box di proprietà dei Comuni di Cascina (17), di Calci (2), non aderenti all’attuale convenzione per la gestione associata, sarà una eventuale Conferenza dei Sindaci prevista all’art. 5 della vigente Convenzione che avrà diritto di esprimersi, ferma restando la possibilità per tali Comuni di rientrare nella gestione associata.

ART.3 - OGGETTO DELL’APPALTO E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

L’appalto comprende complessivamente i seguenti servizi:

- a) Servizio di gestione della struttura e delle attività connesse al Canile Sanitario e Canile Rifugio Comprensoriale denominato “Soffio di vento”, (d’ora in poi chiamato solo **Canile comprensoriale**) ubicato in Via Granuccio s.n.c., località Ospedaletto – (Pisa), inclusi gli aspetti amministrativi, formativi (verso il personale e i volontari) educativi (verso gli ospiti del canile) e sanitari indicati nel presente capitolato.
- b) **Gestione delle adozioni** dei cani del canile rifugio, inclusi gli aspetti amministrativi;
- c) Servizio di **cattura dei cani vaganti** sul territorio dei Comuni associati con reperibilità h 24, 7 giorni su 7 per 365 giorni l’anno inclusi i festivi;
- d) Servizi di **Primo Soccorso veterinario di animali d’affezione** ai sensi del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, Art. 189 - Comportamento in caso di incidente, Art. 9-bis.) con reperibilità telefonica h24 7 giorni su 7 per 365 giorni l’anno inclusi i festivi e intervento sul posto, per tutti i Comuni associati;
- e) **Servizio di smaltimento carcasse di animali d’affezione su segnalazione per i Comuni associati (Pisa è esclusa).**
- f) Gestione dei casi di animali da compagnia segnalati in quanto privi della necessaria documentazione sanitaria a seguito di viaggiatori provenienti da Paesi terzi e dall’Unione Europea nell’ambito del traffico passeggeri presso **l’aeroporto Internazionale di Pisa** inclusa eventuale quarantena;

Trattandosi di prestazione continua nel tempo, quale **clausola essenziale** si indica che i prezzi sono sottoposti a revisione con riferimento all’indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) elaborato dall’ISTAT. La revisione prezzi è ammessa a partire dal secondo anno ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART.4 –DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà durata di 96 mesi (8 anni) con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L’importo dell’appalto posto a base d’asta si riferisce alla gestione del canile per i 6 Comuni attualmente aderenti alla gestione associata e con una media occupazionale di 42 box giornalieri (su 72 autorizzati).

Si evidenzia che, nel corso dell’appalto, potrebbero esserci richieste di uscita o di rientro da parte dei Comuni comproprietari, previo preavviso di 6 mesi. Questo potrebbe comportare una variazione dell’importo contrattuale o delle condizioni, che sarà calcolato sulla base del peso percentuale di ciascun Comune proporzionalmente al numero dei rispettivi abitanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e in considerazione del periodo residuale di svolgimento del contratto (ossia dalla data di ipotetico rientro del Comune alla scadenza naturale del medesimo contratto), nonché in base alla normativa di riferimento vigente in quel momento o a diversi accordi scritti successivi.

ART.5 - PRINCIPI ISPIRATORI

L’Aggiudicatario (o Gestore) si impegna a:

- garantire la gestione del canile in ottemperanza a quanto richiesto nel presente capitolato e in continuità, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo, con particolare riferimento alla L. 281/91, L.R.T. 59/09 e s.i.m., e sotto la vigilanza sanitaria dell’Azienda USL Nord Ovest di Pisa – U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

- Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza dei lavoratori, della collettività, dei singoli e degli animali; garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie per evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- Garantire il rispetto delle norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la prevenzione di incidenti; garantire il rispetto delle prescrizioni medico-veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione ed il contagio delle malattie infettive.

- Operare con continuità per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia collaborando con le principali associazioni, animaliste e non, del territorio, allo scopo di favorire in ogni modo la pratica dell’adozione e dell’affido;

- Favorire il benessere degli animali e la socializzazione tra gli stessi, specialmente negli spazi comuni, con la collaborazione del Veterinario, tenendo conto delle caratteristiche fisiche dei cani, dei loro caratteri, ed eseguita in modo graduale e sotto sorveglianza.
- valorizzazione del ruolo delle associazioni animaliste o senza scopo di lucro e/o delle imprese sociali aventi finalità di protezione degli animali, anche in ossequio a quanto previsto dalla L.R.T. 59/2009 e ss.mm.ii., senza però attuare favoritismi, preferenze, discriminazioni.

ART.6 - OBBLIGHI CONTRATTUALI, CLAUSOLA SOCIALE E CLAUSOLA ACCESSORIA, DIVIETO DI SUBAPPALTO

A) Obblighi contrattuali.

Il servizio oggetto del presente appalto, configurandosi come servizio essenziale, indispensabile e pertanto non interrompibile, non potrà essere sospeso o abbandonato con il tassativo impegno per il soggetto gestore a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della Legge 146/1990 e ss.mm.

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale provvederà a computare e detrarre dalle relative fatture le somme corrispondenti al servizio non svolto o, alternativamente, dalla cauzione.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuiti al soggetto gestore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al medesimo per l'esecuzione con spese a carico di quest'ultimo. L'aggiudicatario è tenuto sempre e comunque a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, provvedendo nel contempo a garantire i servizi minimi d'emergenza previsti dall'ente locale.

Nell'ambito delle prestazioni rese è fatto assoluto **divieto** di:

- custodire temporaneamente cani di proprietà in assenza della documentazione richiesta;
- accettare all'interno del canile animali diversi dai cani;
- svolgere attività di allevamento o vendita all'interno del canile;
- svolgere attività private all'interno del canile, salvo quelle eventualmente concordate con specifico accordo scritto tra il Gestore e il Comune capofila.
- collocare la sede legale di Associazioni o Cooperative.

B) Clausola sociale.

Configurandosi come clausola essenziale, qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. Infatti, poiché l'applicazione della clausola sociale non deve comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, si intende che tale obbligo sia armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario, nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto.

Il progetto di riassorbimento dovrà essere presentato in sede di offerta tecnica.

C) Clausola accessoria

Si configura come clausola essenziale, nell'ipotesi di aggiudicazione, l'impegno del concorrente a disporre a qualsiasi titolo di almeno n. 1 veicolo immatricolato non prima dell'anno 2011, in ottimo stato di manutenzione, avente la caratteristica di essere idoneo al trasporto di animali vivi ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”.

D) Divieto di subappalto

Data la natura del servizio e i molteplici soggetti già coinvolti nella gestione (Enti Comunali, USL veterinaria, Forze dell'ordine, fornitori, Associazioni di volontariato) si configura come clausola essenziale il divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente disciplinare al fine di rapportarsi ad un unico referente per le attività del canile.

ART.7 – OGGETTO DEL SERVIZIO: GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO

L'aggiudicatario si impegna a perseguire le seguenti finalità e a fornire i seguenti servizi:

PER LA PARTE DI CANILE SANITARIO:

- a) **servizio di reperibilità H24, 7 giorni su 7, per tutti i Comuni associati con cattura dei cani vaganti** e trasferimento, da effettuarsi con le modalità previste dalle norme vigenti del Codice della strada e del trasporto animale, al canile sanitario, come meglio esplicitato successivamente;
- b) **ricovero degli animali nella sezione “sanitario” per il periodo di osservazione fissato in un massimo di 60 gg**, per le seguenti fattispecie:

- cani per cui sia accertato l’effettivo stato di randagismo;
 - animali d’affezione gravemente feriti o ammalati apparentemente non di proprietà. In tal caso il Gestore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al veterinario di turno presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest a mezzo mail e in caso di necessità, garantire le cure sanitarie di urgenza che richiedano impiego di attrezzature elettromedicali o prestazioni specialistiche.
 - cani catturati di proprietà in attesa di essere riconsegnati ai proprietari. In tal caso il personale deve trasmettere prima possibile e comunque non oltre le ore 13:00 del giorno lavorativo successivo alla data di cattura, a mezzo e-mail, con ricevuta di ricezione, all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, il contrassegno identificativo per l’attivazione della procedura di ricerca del responsabile tramite l’anagrafe canina.
 - cani che abbiano morsicato, posti sotto osservazione sanitaria ai sensi degli art 86-87 del DPR 320/54 da parte della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria;
 - cani per i quali è stata approvata la perdita di possesso del proprietario ai sensi dell’art. 23 o 28 della L.R. 20/10/2009, n. 59;
 - cani sottoposti in qualche modo a sequestro o a vincolo sanitario, inclusi gli oneri amministrativi e le attività da effettuare in base alla normativa vigente.
- c) **ricerca dei proprietari e riconsegna** degli animali per i quali è stato individuato il proprietario, previa verifica del pagamento dei servizi resi al privato;
- d) **ricovero** dei cani definiti morsicatori;
- e) Gestione giornaliera dei **registri** e della **parte amministrativa** per quanto di competenza, incluso gli obblighi derivanti dalla conservazione dell’accreditamento regionale;
- f) Supporto alle attività amministrative e sanitarie svolte dal servizio veterinario dell’Azienda USL Nord Ovest presso il canile, limitatamente a quanto dovuto verso i soli Comuni associati;

Con riferimento all’art. 31, comma 2 della L.R. 59/2009, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria nei termini dei 60 giorni, è svolta dalla USL di competenza con oneri a proprio carico.

Rientrano negli oneri a carico della USL territoriale:

- Le microchippature nell’ambito del canile sanitario;
- Le vaccinazioni e i test Leishmania nell’ambito del canile sanitario;
- Quanto indicato dalla normativa vigente o attivato da specifica convenzione con i Comuni

PER LA PARTE DI CANILE RIFUGIO:

a) ricovero, cura, custodia degli animali collocati nella sezione “rifugio”, ossia:

- cani non reclamati dal responsabile o per i quali non sia stato possibile risalire allo stesso, trascorsi 60 gg. dalla data del loro primo ingresso nel canile sanitario, ovvero, che abbiano completato il protocollo sanitario anche in data antecedente i 60 gg. In questo caso il trasferimento deve essere autorizzato dal veterinario dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- cani per i quali il Comune ha accettato la rinuncia ai sensi degli articoli 23 o 28 della L.R.59/2009 per i quali, al momento dell'ingresso al canile, sia stata completata la procedura di cessione completa di relativa documentazione;
- cani sottoposti a vincolo sanitario o a sequestro **documentato**.

L'accesso al canile rifugio dovrà avvenire previo assolvimento degli obblighi a carico del soggetto responsabile fino all'atto del trasferimento (con riferimento all'art. 5 della L.R. 59/2009).

Nella dicitura “ricovero, cura e custodia” si includono tutte le esigenze quotidiane dei cani, come somministrazione di cibo ed acqua fresca, somministrazione delle terapie, accurata pulizia quotidiana dei box, toilettatura periodica, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione cinofila.

b) Cura e aggiornamento di un sito web dedicato al fine di facilitare il ritrovamento dei cani smarriti, nuove adozioni, nuovi volontari, informazioni utili varie. Il sito web non è sostituibile da FB o altri social, che possono casomai essere di integrazione.

c) Attività di sensibilizzazione: Il gestore organizza annualmente una o più attività, eventi, campagne di sensibilizzazione volte alla conoscenza sul territorio di tutti i Comuni associati e limitrofi dell'esistenza del canile e delle sue attività, alla promozione delle adozioni dei cani nel canile rifugio, alla prevenzione del randagismo.

d) Disponibilità dello spazio: il gestore si rende sempre disponibile ad ospitare nella struttura tutte le eventuali attività o iniziative volte alla promozione delle adozioni dei cani nel canile rifugio e al benessere degli ospiti se proposte dalle Amministrazioni comunali, anche se svolte in collaborazione con Associazioni di volontariato del territorio diverse da quelle con cui si ha abituale confidenza.

PER ENTRAMBE LE SEZIONI:

a) attività sanitarie. Il Gestore, in prima persona o mediante una o più specifiche convenzioni, deve garantire **senza oneri aggiuntivi per gli Enti** le seguenti attività sanitarie:

- il servizio di reperibilità H24, 7 giorni su 7, per emergenze interne al canile;

- attività specifiche del Direttore sanitario del canile rifugio, inclusa reperibilità;
- visite di controllo periodiche sulla salute dei cani con relativa registrazione in apposita scheda o registro;
- chippatura, vaccinazione, visite generiche, profilassi annuale delle principali malattie;
- vaccinazione settivalente annuale;
- trattamenti antiparassitari;
- visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente al verificarsi del bisogno;
- individuazione di eventuali specifiche diete alimentari personalizzate ed acquisto del relativo alimento;
- fornitura dei vaccini e dei medicinali necessari interni al canile;
- diagnostica di laboratorio e esami strumentali, ove ritenuti necessari per gli ospiti del canile (prelievi sangue/urine, esami batteriologici, parassitologici, ...);
- interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
- interventi di Primo Soccorso (incluso attività di raccordo con i vari servizi di Pronto Soccorso come meglio specificato all’art.8).
- accertamenti, terapie, esami di laboratorio ed esami radiodiagnostici, interventi di stabilizzazione del paziente e interventi chirurgici salvavita; ricoveri per ogni tipo di intervento chirurgico, anche specialistico se e quando necessario, in ogni caso a tutela e salvaguardia della salute del cane, soprattutto in casi di emergenza e senza limiti numerici. **In nessun caso è prevista una autorizzazione a procedere da parte del Comune competente: il gestore è sempre responsabile, previo parere del Direttore Sanitario, delle decisioni sanitarie prese nei confronti del cane al fine di garantirne la salute, senza limiti economici;**
- eventuali interventi non salvavita secondo la valutazione del Direttore Sanitario;
- sterilizzazioni per i cani, specie se nell’imminenza della adozione, solo se in assenza di specifica convenzione con USL o con studio veterinario individuato e se in presenza delle condizioni e dei requisiti giuridici necessari;
- degenze e terapie specialistiche o riabilitative necessarie al cane dopo l’intervento;
- richieste di autopsia all’AUSL nei casi di decessi sospetti nell’ambito del canile;
- gestione e aggiornamento delle schede individuali sanitarie e comportamentali per ogni singolo animale.

Il gestore dovrà, in generale, collaborare con la U.F. Sanità Pubblica Veterinaria preposta al controllo sanitario degli animali per coadiuvare le seguenti operazioni:

- ⇒ la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e l’osservazione sanitaria per le zoonosi;
- ⇒ la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento;
- ⇒ la registrazione segnaletica ed identificazione con microchip dei cani;
- ⇒ la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani;
- ⇒ la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati;
- ⇒ la gestione dell’ambulatorio veterinario per le attività di propria competenza.

b) gestione giornaliera degli animali presenti nella struttura: pulizia (per le modalità di pulizia dei box si rimanda all’art. 14), sorveglianza, fornitura e somministrazione del cibo secondo quanto stabilito nell’apposito programma di alimentazione presentato in sede di offerta. Si richiede di operare, per quanto possibile, con una organizzazione interna volta a tenere separati gli animali ospiti del canile sanitario da quelli del canile rifugio, soprattutto allo scopo di limitare la diffusione di malattie, epidemie, contagi.

Giornalmente, occorre:

- assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua fresca;
- somministrare gli alimenti una o più volte al giorno (secondo le diverse necessità in base alla razza, peso, età e stato di salute dell’animale) in orari abituali, asportando gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto;
- la sgambatura sarà quotidiana, nelle apposite aree; non è consentito portare gli animali fuori dal canile.
- mantenere le condizioni di igiene del mantello degli animali mediante spazzolatura, tosatura, bagni ed eventuali trattamenti antiparassitari, anche con la collaborazione del personale volontario, sempre secondo modalità condivise;

c) gestione dei rapporti con i titolari/proprietari dei cani anche per conto dei Comuni associati, per l’attuazione dei servizi inclusi nel presente capitolato;

d) verifica puntuale (per conto dei Comuni) dei pagamenti da parte dei privati per tutti i servizi resi dal canile prima della restituzione dell’animale al proprietario. Tali pagamenti (che

saranno effettuati a favore dei singoli Comuni e su cui il gestore non ha rivalsa) saranno debitamente rendicontati;

e) gestione amministrativa della struttura:

Amministrativamente, il Gestore provvederà, per quanto di sua competenza, a mantenere **l’accreditamento del canile sanitario e rifugio**, nel rispetto di quanto richiesto dalla Regione Toscana nell’Allegato C del Regolamento R.T. 38/R del 4/08/2011.

Inoltre, con il proprio personale e in collaborazione con il veterinario ASL o con il Direttore Sanitario del canile rifugio, ha l’obbligo di adempiere alle seguenti incombenze amministrative, prioritariamente con mezzi informatici:

- 1) lettura del tatuaggio e/o microchip, ove presenti, e comunicazione al Servizio Veterinario per la ricerca del proprietario;
- 2) attività amministrative legate alle procedure di rinuncia possesso o cessione cane mordace, ai sensi della normativa vigente e con le modalità indicate nel regolamento interno di funzionamento del canile;
- 3) regolare tenuta delle schede individuali dei cani, riportanti valutazione sanitaria e comportamentale, registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso e uscita, tatuaggio e/o microchip, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione, firma del Veterinario competente per la parte di sua spettanza;
- 4) regolare tenuta con aggiornamenti quotidiani di un registro delle chiamate al servizio cattura del canile sanitario, come meglio specificato nell’articolo “Servizio di cattura”, inclusi gli adempimenti richiesti sulla reportistica mensile;
- 5) conservazione dei registri su cui il veterinario di riferimento annota le visite cliniche ed i trattamenti che sono stati effettuati nel canile sanitario e nel canile-rifugio;
- 6) regolare tenuta di registri di carico e scarico (canile sanitario e canile-rifugio) in cui saranno annotati: data di ingresso, dati segnaletici dell'animale, numero del box in cui è stato inserito, numero del tatuaggio e/o microchip, data e motivo dell'uscita. A tale proposito, al gestore si richiede di utilizzare il modello consigliato dalla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, di cui si fornirà a tempo debito il modello;
- 7) collaborazione con i Comuni associati per il buon esito delle procedure di recupero crediti provenienti da sanzioni amministrative;
- 8) regolare tenuta del registro dei rifiuti speciali;
- 9) regolare tenuta del registro dei visitatori e dei volontari che escono per la sgambatura;
- 10) redazione del piano per la formazione degli operatori.

11) predisposizione e tenuta di ogni qual altro documento sia richiesto dalle normative vigenti e future in materia, e in particolare dalla Legge Regionale n. 59/2009 e dal relativo Regolamento d'attuazione, con l'annotazione puntuale di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi o soppressioni a norma di legge con relativa certificazione del Servizio Veterinario della ASL, etc.), in particolare mediante il regolare aggiornamento di tutta la documentazione prevista dall'allegato C al DPGRT 38/R 2011 e ss.mm.

f) pulizia quotidiana di tutta la struttura e manutenzione ordinaria, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate insieme al servizio, elencate in apposito verbale/inventario;

g) segnalazione di problematiche gestionali e sanitarie rispettivamente al/ai Comune/i od alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria;

h) apertura al pubblico della struttura e attività annuali di sensibilizzazione alla cittadinanza su temi legati alla tutela del mondo animale e dell'ambiente.

i) attività ri-educative: effettua una attività mirata a recuperare il maggior numero di cani dal punto di vista comportamentale o ad educare l'animale per renderlo più facilmente adottabile, al di là della razza, dell'aspetto e dell'età; detiene copia delle certificazioni e/o diplomi degli operatori educatori cinofili operanti a vario titolo nel canile, nonché copia delle eventuali convenzioni stipulate tra il gestore e soggetti terzi, a disposizione per i controlli.

j) Tenuta e aggiornamento di un sito web consultabile dai cittadini con le informazioni di maggior rilievo e i numeri di telefono utili ai cittadini, quali ad esempio quelli per le segnalazioni di cani vaganti sul territorio; tenuta e aggiornamento di altri canali social utili.

k) Svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti.

l) raccolta e conferimento ad idoneo impianto di smaltimento delle carcasse di animali d'affezione deceduti nel canile, come specificato all'art. 23.

m) il Gestore ha l'obbligo di adottare un proprio piano di gestione delle emergenze, da attivare a suo onere e responsabilità al ricorrere di ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura, che al suo interno preveda:

- Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

Il Gestore dovrà:

- provvedere all’acquisto del materiale necessario per il governo, alimentazione e pulizia degli animali ricoverati presso la struttura e l’igiene di tutti i locali e gli spazi della struttura stessa;
- provvedere, quando usurati, all’acquisto e alla sostituzione di guinzagli, museruole, lacci, cerbottane, accessori vari;
- provvedere all’approvvigionamento dei farmaci, materiale sanitario di consumo, vaccini, ecc. qualora necessari alle esigenze degli animali e qualora non di competenza della USL territoriale.
- provvedere all’acquisto di cancelleria e di tutto quanto necessario per le attività amministrative d’ufficio;
- provvedere alle spese per l’utilizzo di telefoni cellulari utili alle attività del canile, specie per la reperibilità.

ART.8 – OGGETTO DEL SERVIZIO: SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO ANIMALI D’AFFEZIONE E ALTRI SERVIZI

L’appalto include anche la totalità dei seguenti 3 servizi da svolgere in proprio o mediante apposita convenzione con idonea clinica veterinaria:

- 1) il **Servizio di Primo Soccorso veterinario di animali d’affezione ai sensi del Codice della strada** (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, Art. 189 - Comportamento in caso di incidente, Art. 9-bis.) **con reperibilità telefonica 7 giorni su 7, per 365 giorni l’anno inclusi i festivi, per i territori dei Comuni di Pisa, Vecchiano, Vicopisano, Orciano Pisano, San Giuliano Terme e Fauglia.**

Il servizio include:

- ricevimento della segnalazione di soccorso H24 per 7 giorni su 7;
- raccolta dell'animale;
- stabilizzazione dell'animale;
- trasporto dell’animale stabilizzato nella struttura di pronto soccorso individuata da ciascun Comune associato (esistono infatti realtà diverse da zona a zona);
- individuazione dell'eventuale proprietario dell'animale;
- smaltimento della carcassa dell'animale eventualmente deceduto;
- avvio della pratica per la restituzione dell'animale all'eventuale proprietario;
- eventuale collocazione dell'animale in una idonea struttura rifugio.

Il servizio è eseguito senza oneri aggiuntivi rispetto all’importo onnicomprensivo preventivato, con le modalità organizzative descritte all’articolo 12.

Il cittadino, in maniera non anonima, attiva la segnalazione contattando direttamente il canile al numero che verrà pubblicizzato sul sito e che deve essere attivo h24. A tale scopo, il gestore dovrà dotarsi di telefono cellulare sempre attivo 24/7, e il numero dovrà essere comunicato agli uffici sopra richiamati e debitamente pubblicizzato.

In alternativa, possono essere contattate le Forze dell’Ordine, il Comando di Polizia municipale, l’Azienda USL di competenza, la Protezione Civile, o altro Pubblico Ufficio competente, (fatte salve le modalità che, a livello regionale o locale, saranno in futuro disposte).

- 2) Tranne che per il territorio del Comune di Pisa, (salvo successivi accordi) svolge raccolta delle segnalazioni e interventi di **rimozione dal suolo pubblico ed successiva distruzione delle carcasse di animali d’affezione** ai sensi dell’art. 29, comma 3 della L.R. 59/2009.
- 3) Gestisce i casi degli animali da compagnia segnalati in quanto privi della necessaria documentazione sanitaria a seguito di viaggiatori provenienti da Paesi terzi e dall’Unione Europea nell’ambito del traffico passeggeri presso l’aeroporto Internazionale di Pisa (di cui non vi è uno storico relativo agli ultimi 3 anni).

ART.9 — OGGETTO DEL SERVIZIO: ADOZIONI, PRE AFFIDI, POST AFFIDI E ATTIVITA’ EDUCATIVE VOLTE AL RECUPERO DI TUTTI I CANI

L’appalto include i seguenti servizi:

- a) **attività educative/ri-educative:** il gestore assicura a tutti gli ospiti del canile una attività di educazione (in caso di animali giovani) o ri-educazione di base (nel caso di cani adulti) mediante personale interno o mediante convenzione con altra associazione o Ente. L’obiettivo è fornire una attività mirata a recuperare il maggior numero di cani dal punto di vista comportamentale o ad educare l’animale per renderlo più facilmente adottabile, al di là della razza, dell’aspetto e dell’età. Il gestore deposita presso la struttura copia delle certificazioni e/o diplomi degli operatori educatori cinofili operanti a vario titolo nel canile,

nonché copia delle eventuali convenzioni stipulate tra il gestore per le adozioni e soggetti terzi.

- b) incentivazione e attività legate alle adozioni di cani catturati e non reclamati** entro i 60 gg. successivi alla cattura - salvo i casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) - a privati che diano garanzie di buon trattamento. Il servizio include tutte le attività di:
- **accoglienza del pubblico al canile, ricerca del cane più adatto, supporto a tutte le fasi di pre affido e post affido, verifica delle capacità adottive dei richiedenti;**
 - **redazione delle schede dei cani** con gli aggiornamenti per quanto riguarda i percorsi educativi, e tenuta a proprio carico della documentazione necessaria a norma di legge per le adozioni;
- c) Invio report mensile delle adozioni** effettuate nel mese uscente;
- d) Invio a fine anno di relazione generale** sulle attività educative svolte.

Il gestore, a sua discrezione e previa consultazione con i Comuni associati, **può** delegare il ruolo di responsabile delle adozioni, come meglio indicato all’Articolo 21.

ART.10 - RELAZIONE PROGETTUALE E OPERE DI MIGLIORIA

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto presentato in sede di offerta tramite la **Relazione progettuale**, che dovrà tassativamente essere redatta secondo le indicazioni del Disciplinare di gara e nel documento “modalità di redazione della relazione progettuale e criteri per l’assegnazione del punteggio”.

Nella Relazione potranno essere presenti una o più proposte migliorative tra quelle elencate nel prospetto dei criteri e sub criteri (punto 5) all’interno del disciplinare di gara.

Il gestore è tenuto all’esecuzione di quanto da lui presentato in sede d’offerta, ivi compresi i servizi e le prestazioni aggiuntive proposte. La mancata effettuazione degli eventuali servizi e delle prestazioni aggiuntive offerte costituisce inadempimento contrattuale e motivo di applicazione delle penali ed eventuale risoluzione del contratto.

ART.11 –CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CATTURA

Il servizio di cattura di cani vaganti dovrà essere garantito con pronta reperibilità H24 per 365 giorni l'anno e assolto con tempestività, intendendo in questo caso entro al massimo 2 ore dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali.

Il cittadino, in maniera non anonima, attiva la segnalazione contattando preferibilmente le Forze dell'Ordine, il Comando di Polizia municipale, l'Azienda USL di competenza, la Protezione Civile, o altro Pubblico Ufficio competente, (fatte salve le modalità che, a livello regionale o locale, saranno in futuro disposte) generalmente informate sulle specifiche procedure da adottare in base alla competenza territoriale e alla gravità del fatto. In alternativa il privato può attivare il canile attraverso il numero che verrà pubblicizzato. A tale scopo, il gestore dovrà dotarsi di telefono cellulare sempre attivo 24/7, e il numero dovrà essere comunicato agli uffici sopra richiamati e debitamente pubblicizzato.

Il gestore chiede al segnalatore i dati necessari al rinvenimento dell'animale e registra un numero di telefono che dovrà rivelarsi esistente ed attivo; prima di procedere con l'attivazione dell'intervento il gestore può verificare con i mezzi a disposizione la veridicità della segnalazione, tenendo comunque traccia di essa. Il gestore registra in ogni caso gli estremi della segnalazione e dell'eventuale cattura seguendo le indicazioni date nel presente capitolato.

La gestione della segnalazione include che il gestore tempestivamente comunichi alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria tutti i dati di cui è in possesso per consentire le relative misure di polizia veterinaria.

Il gestore comunica anche alla Polizia Municipale i dati utili al recupero del credito e le incongruenze anagrafiche o altri dati utili all'accertamento e alla contestazione di eventuali sanzioni amministrative.

Si intende *accalappiamento diurno* il servizio svolto quando la chiamata è effettuata tra le 8.00 e le 20.00; per *accalappiamento notturno* quando la chiamata è effettuata tra le 20.01 e le 7.59; per *accalappiamento festivo* se la chiamata perviene in giorno festivo, indipendentemente dall'orario.

Il servizio di cattura dovrà rispondere ai criteri di appropriatezza dell'organizzazione e della formazione del personale, da parte dell'Azienda U.S.L., a norma dell'art. 29 della L.R. 59/09. Il gestore dovrà garantire l'adeguata formazione degli operatori e la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale ai fini dello svolgimento dei servizi affidati.

Per il trasferimento dei cani catturati il Gestore dovrà operare in conformità alle norme sulla circolazione stradale, e in modo da prevenire rischi sia per il personale o gli operatori, che per la salute pubblica.

I proprietari dei cani catturati, se identificabili dal numero del tatuaggio o dal microchip, saranno informati nel più breve tempo possibile dell'avvenuta cattura. Il gestore dovrà fornire le generalità del responsabile del cane al Comune e alla USL di riferimento. Trascorsi gg. 3 dall'avvenuta ricezione dell'informativa da parte del responsabile del cane, il gestore è tenuto a comunicare al Comune competente l'eventuale mancato ritiro, al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti di legge ove previsti.

Il gestore, per la restituzione dei cani ai proprietari, indica le tariffe e le modalità di pagamento in vigore, purchè il pagamento a favore del Comune di riferimento sia dimostrato prima della riconsegna del cane e purchè copia della ricevuta di pagamento sia conservata presso il canile.

ART.12 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E DI PRIMO SOCCORSO

Al fine di consentire un monitoraggio del servizio in termini di tempismo e di qualità, il Gestore **per ogni richiesta di cattura di cane vagante o di primo soccorso stradale** dovrà trasmettere un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: **canile@comunc.pisa.it**, diversificati come segue:

- a) Nel caso di richieste di **catture**, il Gestore entro 2 ore dalla richiesta di intervento dovrà trasmettere un messaggio di posta elettronica avente per oggetto:

SEGNALAZIONI – SERVIZIO CATTURA - [LOCALITÀ] – [COMUNE DI COMPETENZA] – RICHIESTA – [ID/ANNO] – [DATA,ORA], inserendo nel corpo del messaggio le informazioni relative alle generalità del richiedente e le modalità di ricevimento della richiesta di intervento.

Successivamente, il Gestore entro 12 ore dall'intervento di cattura dell'animale dovrà trasmettere un messaggio di posta elettronica avente per oggetto:

SEGNALAZIONI – SERVIZIO CATTURA - [LOCALITÀ] - [COMUNE DI COMPETENZA] – INTERVENTO EFFETTUATO – [ID/ANNO] – [DATA,ORA] - [LAT,LON] – [ESITO], con allegato il file in formato JPEG “foto.jpg” della fotografia mostrante l'animale nel momento della cattura e la data-ora dello scatto direttamente sull'immagine, e riportante le coordinate geografiche ellissoidiche (datum geodetico WGS84 [EPSG 4326]) del sito in tag metadati standard Exif.

b) Nel caso di **Primo Soccorso**, il Gestore entro 2 ore dalla richiesta di intervento dovrà trasmettere un messaggio di posta elettronica avente per oggetto:

SEGNALAZIONI – SERVIZIO SOCCORSO – [ANIMALE] - [LOCALITÀ] - [COMUNE DI COMPETENZA] – RICHIESTA – [ID/ANNO] – [DATA,ORA], inserendo nel corpo del messaggio le informazioni relative alle generalità del richiedente e le modalità di ricevimento della richiesta di intervento.

Successivamente, entro 12 ore dall’intervento effettuato, dovrà trasmettere un messaggio di posta elettronica avente per oggetto:

SEGNALAZIONI – SERVIZIO SOCCORSO – [ANIMALE] – [LOCALITÀ] – [COMUNE DI COMPETENZA] – [ID/ANNO] – [DATA,ORA] - [LAT,LON] – [ESITO, MORTE, RESTITUZIONE O ASSEGNAZIONE AD ALTRI PER COMPETENZA], con allegato il file in formato JPEG “foto.jpg” della fotografia mostrante l’animale ferito preso in carico e la data-ora dello scatto direttamente sull’immagine, e riportante le coordinate geografiche ellissoidiche (datum geodetico WGS84 [EPSG 4326]) del sito in tag metadati standard Exif.

Il contenuto del campo [ANIMALE] sarà “cane” per le catture; può essere “cane”, “gatto” o “furetto” per il Primo Soccorso.

ART.13 –SERVIZIO DIFFERENZIATO DI PRONTO SOCCORSO

Ogni Comune associato provvede **autonomamente** al servizio di pronto soccorso, qualora sia necessario attivarlo a seguito di un primo soccorso che si rivela insufficiente al fine di provvedere alle necessità sanitarie dell’animale ferito.

Ogni Comune associato, entro 3 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, provvede a comunicare al gestore in modo scritto e dettagliato le modalità di attivazione del pronto soccorso per gli animali del proprio territorio, indicando i contatti telefonici e ogni altro riferimento utile per garantire un proficuo raccordo con il servizio di primo soccorso garantito col presente appalto.

ART.14 - NORME IGIENICHE E SANITARIE

Al gestore è richiesta:

1. La pulizia giornaliera di tutti i box e delle ciotole per gli alimenti e per l’acqua, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati. La pulizia dei box dovrà essere effettuata generalmente senza l’uso eccessivo di acqua, sempre in assenza del cane all’interno del box ed evitando in ogni stagione ristagni sul pavimento.
2. La pulizia delle aree di sgambatura interne ed esterne alla struttura.
3. La pulizia e lavaggio giornaliero delle ciotole per la somministrazione di alimenti ed acqua di abbeveraggio.
4. La pulizia mensile, rilevabile da apposita registrazione: consistente nella disinfezione e la disinfestazione dei box, usando prodotti che consentano il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose; è fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell’ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi.
5. In caso di presenza di patologie infettive, la disinfezione e la disinfestazione del box di isolamento dovrà essere giornaliera.
6. La derattizzazione periodica, con esche poste in luoghi non accessibili ai cani e in appositi contenitori antidispersione e comunque a seconda delle necessità stagionali, nel corso della quale devono essere previsti appositi cartelli di avvertenza come stabilito dalle vigenti normative, e una planimetria del canile, a disposizione degli organi di vigilanza, che riporti l’ubicazione delle esche nonché il prodotto utilizzato ed il suo principio attivo.
7. Nelle aree esterne ai box, nelle aree di sgambatura e nelle aree antistanti la struttura sarà effettuato il taglio periodico dell’erba ed il mantenimento delle aree a verde.
8. Un’accurata pulizia e periodiche disinfestazioni saranno riservate ai locali cucina, infermeria, servizi igienici, ufficio, ambulatorio, lo stesso vale per il locale magazzino da mantenersi sempre ordinato.

Tutte le operazioni sopra elencate devono tenere conto che al momento la struttura non dispone di allaccio alla rete idrica né alla fognatura e si avvale di pozzo artesiano per l’acqua non potabile, e di rifornimenti mensili tramite cisterne per l’acqua potabile.

ART.15 - PERSONALE OPERANTE NELLA STRUTTURA

Entro 15 giorni dall’inizio dell’attività di gestione, il Gestore trasmette alla Stazione appaltante che ha indetto le procedure di gara:

- l’elenco degli operatori che accederanno alla struttura; **tutti gli operatori indipendentemente dal livello dovranno possedere minimo 12 mesi continuativi di esperienza di lavoro presso un canile pubblico o privato;**
- il nome del **responsabile organizzativo della struttura o referente (inquadabile come minimo in un livello C3 amministrativo e con comprovata esperienza di gestione di canili);**
- il nome di almeno un operatore con Qualifica di Animal Care addestratore cinofilo, rilasciata dall’ENCI, assegnato alla struttura;
- **il nome del responsabile per le adozioni;**
- il nome del **direttore sanitario** del canile (vedi art. 18);
- copia delle eventuali convenzioni stipulate per lo svolgimento di tutte le attività del canile, sanitario e rifugio, sia sanitarie che di altra natura (formazione, educazione cinofila, ...).

Si precisa che attualmente il numero di personale operante nella struttura è di n. 5 unità.

Il **responsabile organizzativo** si relazionerà periodicamente, o per specifiche esigenze, con le Amministrazioni Comunali associate e con la Azienda USL del territorio. Tale figura avrà il compito di coordinare le attività di tutto il personale coinvolto nell’espletamento dei servizi oggetto di appalto, intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere sull’espletamento dei servizi affidati. Sarà cura ed onere del referente responsabile garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente capitolato e dalle leggi e regolamenti vigenti. Dovrà essere **reperibile** tutti i giorni almeno dalle 8.00 alle 20.00 festivi compresi e sarà pertanto tenuto a fornire alla stazione appaltante (nonché agli altri soggetti coinvolti nel servizio: ASL, altri Comuni sottoscrittori dell’Accordo) il recapito telefonico cellulare e mail.

Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto il gestore dovrà, alla data di inizio del servizio, garantire il puntuale, corretto e regolare espletamento dei servizi secondo le disposizioni e prescrizioni del presente Capitolato. L’effettuazione da parte degli operatori dei periodi di ferie, assenze per malattie, eventuali infortuni od altro non dovranno incidere sulla loro esecuzione né sul mantenimento dei livelli di efficienza di tutti i servizi e le attività previsti nel presente Capitolato. Dovrà quindi essere cura del gestore, a seguito di temporanea carenza od indisponibilità di personale, garantire comunque la regolare continuità dei servizi appaltati, senza alcun onere aggiuntivo per la gestione associata dei Comuni.

Gli operatori del canile dovranno sempre essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento.

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 15.07.2014 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del citato Codice di Comportamento. L’amministrazione comunicherà all’impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione l’indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “amministrazione trasparente”.

In generale, il Gestore dovrà vigilare su coloro che operano all’interno della struttura, controllando che questi abbiano un comportamento irreprensibile, osservino il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

Il Gestore potrà accettare donazioni da privati solo sotto forma di alimenti da somministrare agli animali o di attrezzature ad esclusivo utilizzo degli animali ospitati (es. coperte, ciotole, cucce, guinzagli e museruole) o di arredi per la struttura.

ART.16 – PERSONALE DIPENDENTE

Il gestore del servizio è tenuto ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali per tutti, avvalendosi di idoneo personale individuato secondo le forme previste dalle vigenti normative, sollevando i Comuni da ogni violazione e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente. I costi per le prestazioni conseguenti sono da intendersi interamente compresi nell’importo previsto per l’esecuzione del servizio.

La formazione del personale dipendente, oltre che dal gestore, potrà essere effettuata dalla Azienda USL di riferimento in base all’art. 30 della L.R.T. 59/2009 e s.i.e m.

Il gestore si obbliga inoltre contrattualmente ad applicare le condizioni normative, economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e degli eventuali accordi integrativi locali vigenti e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione infortuni. I Comuni associati sono espressamente esonerati da ogni responsabilità al riguardo.

L’inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che il gestore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

In particolare il soggetto aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Nel documento di valutazione dei rischi (art. 28, D.Lgs n. 81/08) dovrà prevedere una parte dedicata al personale volontario operante nel canile.

Il medesimo soggetto dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dotando il personale di idonei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai servizi svolti e mediante le coperture assicurative concordate.

Dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi, tenendo presente le caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro dove andrà ad operare.

Inoltre all’interno della sede del canile dovrà essere indicato il nominativo di almeno un responsabile che abbia conseguito l’attestato di partecipazione al corso di pronto soccorso e antincendio ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Sarà obbligo e piena responsabilità del gestore predisporre tutti gli atti, le comunicazioni e le nomine previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e trasmettere al competente ufficio comunale il documento di valutazione dei rischi.

A tal fine, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere:

- a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- a nominare il medico competente;
- a designare gli addetti all'emergenza e al primo soccorso;
- a redigere il documento di valutazione dei rischi;
- a provvedere all'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro come previsto dalla normativa vigente.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra ogni responsabilità ricadrà sul gestore del servizio che deve dotarsi di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutte le persone che operano per suo conto nel canile.

Ai fini del presente appalto, l'importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze operative è pari a zero.

ART.17 - ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI E SGAMBATURA

Al momento dell’aggiudicazione, il gestore fornirà alla stazione appaltante le schede con gli alimenti che intende fornire; tali schede e quantità costituiranno la base su cui effettuare i controlli relativi all’alimentazione degli animali custoditi. Nell’ipotesi che, nel corso del tempo, il Gestore intenda cambiare la tipologia di alimento da acquistare, è tenuto a darne notizia.

Il responsabile organizzativo è anche responsabile dell’alimentazione degli animali ospiti del canile.

La stazione appaltante sottolinea l’importanza dell’attività motoria per gli animali e dello sgambamento, attività che dovrà essere garantita quotidianamente, sia in presenza di volontari che non, ed organizzata in modo che sia verificabile giornalmente da parte della stazione appaltante. Lo sgambamento dovrà essere organizzato anche per i cani caratterialmente più difficili, eventualmente in spazi diversi dall’area di sgambamento preposta.

ART.18 - ATTREZZATURE E MATERIALI TECNICO/SANITARI

Il Gestore dovrà utilizzare, per l’esecuzione dei servizi affidati in appalto, mezzi e attrezzature di sua proprietà ovvero nella sua legittima disponibilità. Gli stessi dovranno essere rispondenti alla normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche di danni causati a terzi dall’animale trasportato.

Il Gestore dovrà dotarsi delle attrezzature necessarie alla cattura e contenimento degli animali nel rispetto delle norme di sicurezza degli operatori e del benessere degli animali.

Il gestore dovrà essere costantemente in possesso di quanto previsto per ottemperare alle norme per l’ottenimento e il mantenimento dell’accreditamento regionale secondo la normativa vigente.

ART .19 - DIRETTORE SANITARIO E RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Per lo svolgimento del servizio nel suo complesso, il Gestore dovrà indicare un Responsabile Organizzativo o referente ed il Direttore Sanitario del Canile per gli aspetti veterinari, ai sensi della LRT n. 59/2009, art. 32 comma 4. Inoltre, per assolvere a tutti gli aspetti oggetto di appalto richiesti nel presente Capitolato, dovrà convenzionarsi (qualora non lo sia già) con uno studio o una clinica veterinaria aperta 24/7 che disponga di tutte le attrezzature per praticare gli interventi previsti nel

capitolato. La struttura veterinaria non dovrà essere più distante di 40 Km dal canile “Soffio di vento”.

Le attività di assistenza medica presso il canile sanitario sono svolte in via generale, ai sensi dell'art. 31 della L.R.T. n. 59/2009, dall’Azienda USL con oneri a proprio carico. Durante le visite mediche periodiche che il medico veterinario dell’Azienda USL effettua ai cani del canile sanitario, il Gestore deve garantire assistenza e collaborazione mettendo a disposizione il proprio personale.

Le visite mediche ai cani del canile rifugio dovranno essere organizzate a cura del Gestore ed in collaborazione con il **Direttore sanitario** che le effettua. Il Direttore sanitario è responsabile dell'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.

Nel contratto tra il Gestore e il Direttore sanitario in ogni caso si **dovrà prevedere una presenza minima di questi per almeno 2 ore settimanali per garantire gli interventi di vaccinazione e cura e una supervisione periodica generale sullo stato di permanenza dei cani nella struttura, la reperibilità sia notturna che festiva, l’invio repentino al Comune capofila delle rilevazioni sanitarie degne di attenzione.** Le cartelle cliniche dei soggetti ospiti del canile rifugio dovranno essere sempre a disposizione dell’Amministrazione Comunale e dell’Azienda USL.

ART.20 - APERTURA DELLA STRUTTURA

Il servizio per la cura degli animali e per le attività del canile si articola nell’intero anno solare, inclusi i festivi.

L’orario di apertura per lo svolgimento del complesso delle attività quotidiane da svolgere per l’adempimento del servizio richiesto può subire variazioni in base alla stagione, al flusso del pubblico ad altre circostanze, cicliche o imprevedibili.

Il **minimo** obbligatorio di presidio della struttura e dei servizi collegati al canile è dalle ore 9.00 del mattino alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 per 365 giorni l’anno inclusi i festivi.

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione, il gestore comunicherà l’orario che intende effettuare settimanalmente per lo svolgimento del servizio nel complesso, e a questo dovrà regolarmente attenersi. Controlli o verifiche della stazione appaltante sulla presenza degli operatori nel canile saranno basati sugli orari ufficialmente comunicati.

Il gestore deve comunque garantire, in proprio o in convenzione con esterni, un **Servizio di Pronta disponibilità - reperibilità** per interventi di **emergenza** interne al canile, con copertura 24/7.

L’orario di apertura al pubblico, da individuare nell’ambito dell’orario di servizio, deve prevedere **almeno n° 2 ore giornaliere incluso il sabato, e 3 ore la domenica**.

Nelle ore di chiusura della struttura, il gestore deve prevedere comunque una reperibilità con interventi di emergenza/urgenza per gli ospiti del canile.

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione, il gestore comunicherà l’orario di apertura al pubblico ai Comuni associati che lo pubblicizzeranno, dovrà essere affisso nella sede del canile e in bacheca esterna all’ingresso del canile e sul sito web, e non dovrà subire frequenti variazioni che andrebbero a discapito della frequentazione da parte di volontari e cittadini.

I visitatori potranno accedere alla struttura accompagnati dal personale, con le modalità stabilite dal gestore. Eventuali ingressi di scolaresche o di gruppi dovranno essere programmati in accordo con il gestore, che provvederà a organizzare la visita nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.

ART.21 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ADOZIONI/AFFIDI

Le adozioni saranno effettuate a norma di legge e in base al documento “**procedura adozioni**” approvato in sede di gara. Il testo della procedura dovrà contenere chiaramente i ruoli e le responsabilità suddivise tra gestore e volontari, gli aspetti logistici legati all’apertura della struttura ai volontari e agli adottandi, le modalità assicurative, i criteri per la valutazione degli adottandi e vari altri aspetti organizzativi.

Il gestore, al fine di rispondere alla normativa nazionale vigente, nonché quale **clausola essenziale del contratto**, deve avvalersi di una o più specifiche Associazioni animaliste con volontari per varie mansioni, anche relativamente allo svolgimento delle adozioni, purché vi sia:

- a) specifico accordo scritto;
- b) la delega sia nominativa e non alla generica associazione;
- c) l’associazione, oltre che presentare idonee garanzie di affidabilità numerica del personale volontario per il servizio da svolgere per 365 giorni l’anno, garantisca ampia collaborazione con gli Enti, con i servizi veterinari territoriali e con tutte le altre associazioni presenti da anni sul territorio.

Inoltre l’Associazione dovrà dichiarare che non avranno accesso alla struttura volontari nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti

contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquies del codice penale.

Nel caso che la delega non sia contestuale all’aggiudicazione, occorrerà anche l’approvazione dell’accordo da parte della Conferenza dei Sindaci dei Comuni della gestione associata.

In ogni caso, la procedura per le adozioni deve prevedere che la persona che intende adottare un cane deve:

- a) avere la maggiore età e capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
- b) dare garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- c) Assenza di condanne penali per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare: non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquies del codice penale.
- d) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell’animale;
- e) non avere in precedenza richiesto la rinuncia alla proprietà di propri animali al canile nei Comuni in cui ha risieduto o risiede, tranne il caso di cani mordaci o pericolosi, o tranne il caso che siano trascorsi più di 3 anni;
- f) impegnarsi a rispettare il Regolamento Comunale e la Legge Regionale vigenti in materia di gestione dei cani;
- g) impegnarsi a garantire l’effettuazione di eventuali accertamenti da parte di incaricato dell’Amministrazione Comunale su stato di salute e modalità di gestione del cane.

Il responsabile delle adozioni può eventualmente rimandare temporaneamente l’affido per un periodo di tempo non superiore ai 60 giorni, utili al fine di svolgere gli approfondimenti che ritiene opportuno fare. Nel caso il gestore non intenda autorizzare l’adozione, ne dà motivazione scritta.

Al momento dell’affido, fornisce al nuovo proprietario tutte le informazioni conosciute sullo stato di salute del cane, sulle sue caratteristiche e quanto di utile ci sia da comunicare per la buona e corretta gestione dell’animale. Viene compilata una scheda di affido riportante in modo chiaro i seguenti elementi identificativi dell’animale: razza, mantello, sesso, età approssimativa, tatuaggio/n.

microchip, nonché la dichiarazione sottoscritta dall'affidatario che si impegna a mantenere e curare l'animale presso di sé e a non cederlo se non previa comunicazione alla AUSL competente. L'affidatario dovrà fornire un recapito valido per essere rintracciabile, oltre che altri dati (nome, cognome, residenza, telefono, numero del documento di riconoscimento valido e luogo del rilascio).

ART.22 - VOLONTARIATO

L'attività di volontariato viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni di volontariato non si configurano in nessun modo come rapporto remunerato o remunerabile, sebbene si debbano svolgere sempre in sicurezza.

Il gestore è invitato ad avvalersi della collaborazione di tutte le Associazioni animaliste di volontariato che operano sul territorio.

Ogni volontario, nuovo od esperto, prima dell'avvio della sua attività, deve sottoscrivere l'allegato 3.3 denominato “Diritti e doveri del volontario”.

I volontari, in ogni caso:

1. dovranno essere iscritti ad una Associazione di volontariato a carattere ambientalista o animalista. E' preferibile ma non vincolante che appartengano a una delle Associazioni firmatarie del Protocollo di intesa tra Comune e Azienda USL; l'Associazione dovrà necessariamente provvedere alla loro copertura assicurativa ai sensi della normativa del Terzo Settore vigente, a fornire i necessari D.P.I. previsti nel D.V.R. per garantire loro di operare in sicurezza, nonché alla formazione minima di ciascuno prevista dalla normativa vigente prima dell'ingresso al canile;
2. dovranno sottoscrivere il documento “Diritti e doveri”, e operare attenendosi alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro;
3. forniranno, dal primo giorno di ingresso al canile, il nominativo del Presidente o di altro responsabile dell'Associazione a cui appartengono, con cui il gestore potrà rapportarsi per ogni problematica o segnalazione relativa all'operato dei volontari.
4. muniti di specifico cartellino di riconoscimento, opereranno all'interno del Canile sotto la diretta responsabilità del Gestore.
5. Rispetteranno l'orario di accesso per il personale volontario definito all'interno dell'orario di lavoro osservato dal personale del canile, salvo diverso accordo scritto con il gestore del

canile, partecipato al Comune capofila, che contenga esplicito esonero scritto dell’Ente da ogni responsabilità civile.

6. non sono ammessi alla struttura volontari nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquies del codice penale.

All’interno del canile tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall’Associazione di volontariato cui appartengono ed al tipo di attività che svolgono.

Le attività svolte dai volontari possono consistere, a titolo esemplificativo, in:

sgambatura e tolettatura; supporto agli educatori o ai veterinari per lo stimolo e le attività di recupero di cani problematici ma non aggressivi; supporto nel mantenimento e nel decoro della struttura incluse le piccole manutenzioni; realizzazione eventi, campagne di sensibilizzazione e d’informazione per la prevenzione del randagismo, supporto agli affidi e alle adozioni svolte dal responsabile delle adozioni.

Il Gestore e le Associazioni collaborano nel garantire che l’Amministrazione sia esentata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento delle attività svolte mediante soggetti volontari.

Poiché l’attività di volontariato al canile viene svolta in una struttura aperta al pubblico, ogni volontario è tenuto ad avere comportamenti corretti con le persone che di volta in volta sono presenti al canile. In tale ambito sono tenuti ad osservare le norme e regolamenti vigenti al momento per i dipendenti e i collaboratori del soggetto gestore. Nel canile è fatto divieto di effettuare fotografie o video sia ai cani che alla struttura, salvo preventiva autorizzazione del gestore. Le eventuali segnalazioni, esposti o denunce dovranno essere effettuate in forma scritta secondo le regolari procedure o nelle apposite sedi legali.

Il volontario si impegna inoltre, nel rispetto della legge sulla *privacy*, a non divulgare notizie inerenti la gestione o gli affidatari dei cani ricoverati nella struttura. I volontari dovranno operare sempre attenendosi alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro adottati dal gestore.

Il gestore redige in sede di gara un **documento** contenente le modalità di inserimento dei volontari nel canile, la loro formazione, l’affiancamento minimo obbligatorio, quali e come sono individuate le mansioni da far svolgere al volontario, eventuali DPI di sicurezza necessari, modalità di allontanamento del volontario in caso di gravi e reiterati comportamenti scorretti.

L’orario di accesso per il personale volontario è definito all’interno dell’orario di lavoro osservato dal personale del canile, e sempre in collaborazione con il servizio veterinario territoriale, salvo diverso accordo scritto col gestore.

Ai volontari e a chiunque altro all’interno della struttura è comunque fatto divieto di somministrare biscotti per umani, cioccolato, caramelle e altri cibi dannosi per la salute del cane.

Attenzione: in caso di incongruenze relativamente ai comportamenti dei volontari del canile tra i documenti di gara e il “Regolamento per il funzionamento del canile Soffio di Vento” (attualmente in fase di approvazione) **prevarranno quelli collegati al futuro Regolamento.**

ART.23 - GESTIONE DEI RIFIUTI E CARCASSE

All’interno del canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, tali rifiuti saranno conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata con oneri a carico del gestore.

Le carcasse degli animali morti all’interno del canile dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dal Regolamento C.E 1069/2011. Copia della documentazione di smaltimento dovrà essere inclusa nel fascicolo relativo all’animale.

Nel caso di segnalazioni e di interventi sui territori di competenza (tranne che per il territorio del Comune di Pisa che si avvale nello specifico di diversa convenzione) circa la rimozione di carcasse di **animali d’affezione**, il gestore provvederà, in ottemperanza all’art. 29, c. 3, della L.R. 59/2009, e al D.R. 6481/2009:

- 1) a provvedere alla rimozione dal suolo pubblico e dalle acque libere — in particolare da: strade classificate comunali o vicinali con servitù di pubblico transito; spiagge e lido del mare a libera fruizione appartenenti al Demanio Marittimo; sponde dei fiumi, fossi e canali; aree di pertinenza degli edifici comunali — ed alla successiva distruzione delle carcasse e spoglie animali conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e ss.ms.ii., a seguito di segnalazione telefonica;
- 2) ad espletare le attività di pulizia, ed eventuale disinfezione e sanificazione dei luoghi così come definitive dall’art. 1 del D.M. 07/07/1997, n. 274;
- 3) ad acquisire, a seguito di richiesta di intervento, le generalità del richiedente e tutti i dati necessari a definire le modalità di recupero e le attrezzature occorrenti, in particolare la localizzazione e la taglia della carcassa da rimuovere;

- 4) a garantire il suddetto servizio assicurando l'intervento **tempestivo**, al netto del traffico veicolare (considerato il luogo ed il periodo di richiesta di intervento);
- 5) ad effettuare il rilevamento del tatuaggio o microchip di identificazione, la comunicazione entro le 24 ore al Servizio Veterinario dall'Azienda USL nonché a smaltire la carcassa dopo almeno 7 giorni dalla data di invio della comunicazione;
- 6) ad espletare il servizio all'interno nel canone omnicomprensivo, senza limite nel numero di interventi annui.

ART.24 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Nella presente procedura di gara si intende “**manutenzione ordinaria**” l'insieme degli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili o delle strutture e impianti che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo, quali opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza la struttura ad oggi esistente e gli annessi, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono:

1. tinteggiature di pareti e infissi interni
2. sostituzione di vetri
3. riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie
4. ostruzioni di canaline e condutture
5. verniciature e riparazioni di ringhiere, parapetti, recinzioni
6. manutenzione dei pozzi, degli spurghi e delle fognature
7. manutenzione del verde e della illuminazione

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere necessarie di manutenzione ordinaria, vi provvede l'appaltante con diritto di rivalsa verso il gestore inadempiente, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il gestore deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendono necessarie durante il periodo di durata del contratto.

Sono a carico del gestore tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto uso dei locali o sue componenti.

Sono a carico del gestore anche le spese per il consumo di energia elettrica (sebbene sia in via di valutazione la possibilità di volturare a carico dei Comuni), acqua potabile o pozzo (escluso canone

concessorio regionale), disinfestazione dell’area e dei locali annessi, depurazione fognatura o chiamata autobotti, telefono, oneri smaltimento rifiuti.

Il gestore deve provvedere all’eventuale aggiornamento delle certificazioni relative alla sicurezza degli impianti e delle strutture nell’area.

Sono a carico del gestore gli eventuali interventi di somma urgenza, anche a carattere provvisorio, al fine di assicurare la piena sicurezza dell’area e delle attività che vi si svolgono.

Ogni anno entro la fine del mese di febbraio il concessionario ha l’obbligo di presentare un piano annuale delle manutenzioni ordinarie.

Gli interventi effettuati dal gestore all’interno del canile rimarranno di proprietà dei Comuni comproprietari del Canile stesso. Il Gestore non potrà rivendicarne in alcun modo la titolarità, né pretendere alcunché al termine dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute.

La manutenzione straordinaria è a carico dei Comuni associati in quota parte (come previsto dall’art. 4 della vigente Convenzione trentennale per la realizzazione del canile, atto del 12 aprile 2007, Rep. n. 54893, fasc. n. 35). Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto di aggiudicazione del servizio, sarà redatto un documento condiviso al fine di definire e approvare la programmazione pluriennale degli interventi di manutenzione straordinaria e le modalità di attivazione degli interventi straordinari.

ART.25 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato integralmente con risorse derivanti dal bilancio comunale di Pisa e dai bilanci dei Comuni associati di Fauglia, San Giuliano Terme, Vicopisano, Vecchiano e Orciano Pisano.

Le fatture emesse mensilmente dovranno derivare dall’importo fisso del corrispettivo annuale suddiviso in dodicesimi (al netto del ribasso d’asta) e dovranno essere accompagnate da regolare rendicontazione mensile contenente:

- il numero degli interventi fatti nel mese, suddivisi per Comune, con il dettaglio dei servizi resi al privato (che dovranno coincidere con le segnalazioni inviate, come da capitolato) e l’elenco breve dei pagamenti ricevuti;
- il numero degli ospiti del canile presenti nel mese;
- il numero delle adozioni effettuate nel mese;
- il numero delle carcasse smaltite.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura mensile elettronica ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento avverrà previo rilascio di “attestato di regolare esecuzione” da parte del RUP e/o del direttore di esecuzione del Contratto, nonché della regolarità previdenziale del soggetto aggiudicatario, mediante acquisizione di DURC e ad avvenuta verifica da parte dell’Appaltante del suddetto rapporto.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane spa. A questo proposito, l’impresa aggiudicatrice dovrà comunicare alla stazione appaltante entro 7 giorni gli estremi identificativi del conto corrente di cui intende avvalersi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L’impresa aggiudicatrice deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio in oggetto (i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante) dovrà essere riportato obbligatoriamente su tutte le fatture emesse dal fornitore, pena il mancato pagamento delle stesse, ex art. 25, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014.

Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti all’art.3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Per la sospensione del pagamento o il ritardo del pagamento conseguente al verificarsi di una delle fattispecie indicate dal comma 2, l’impresa aggiudicataria non può opporre eccezioni né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o risarcimento danni.

ART.26 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

clausola 1) Il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente garantito;

clausola 2) Il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.;

clausola 3) il Garante rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.;

clausola 4) lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell’Ente garantito;

clausola 5) L’eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all’Ente garantito;

clausola 6) Il foro competente è quello di Pisa;

clausola 7) La fideiussione sarà efficace nei confronti del Comune di Pisa solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo;

clausola 8) Le clausole di cui ai precedenti numeri da 1 a 7 prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

La garanzia definitiva copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa da sostenere per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto.

Il gestore deve provvedere ad assicurare sé stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi, esonerando espressamente le Amministrazioni comunali da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività in oggetto, da responsabilità per infortuni e morsicature accorsi ai lavoratori, dipendenti e volontari, e a chiunque a qualunque titolo si trovi nelle strutture del canile.

Pertanto, all’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, in conseguenza di fatti imputabili alla ditta stessa - e/o al suo personale dipendente e/o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere - derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi affidati.

Al fine di garantire una maggiore tutela della Stazione Appaltante e dei terzi/utenti del servizio, la ditta dovrà stipulare, od in alternativa, dimostrare di possedere:

1) una polizza assicurativa RCT /RCO per danni a persone e/o cose (intendendosi compresi in tale definizione anche gli **animali**) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

In particolare in considerazione della tipologia di servizio affidato, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie:

- per eventuali danni che potessero derivare, durante lo svolgimento del servizio, a chiunque a qualunque titolo si trovi nelle strutture, comprese lesioni o morsicature da parte dei cani ospitati.

-per danni all’immobile e alle sue pertinenze, ai locali e e/o cose (intendendosi compresi in tale definizione anche gli animali) che si trovano internamente ed esternamente alla struttura, e in generale nell’ambito dell’esecuzione dei servizi;

La/e polizza/e dovranno prevedere i seguenti massimali minimi:

. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.500.000,00 unico per sinistro;

. Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 2.500.000,00 unico per sinistro;

. Massimale in caso di sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: €2.500.000,00 unico per sinistro.

2) una polizza assicurativa INCENDIO che garantisca la copertura assicurativa:

- dei danni all’immobile e alle strutture ivi contenute, consegnato dal Comune di Pisa, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute, atti vandalici colposi e/o dolosi, per il valore assicurato presunto di € 60.000,00;

- dei danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio per il valore assicurato presunto di € 100.000,00;

3) una polizza/e assicurativa/e RCA per i mezzi strettamente necessari all’espletamento dei servizi (mezzi trasporto animali) utilizzati dalla ditta affidataria per l’espletamento del servizio, in regola con l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile ai sensi del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, con massimali garantiti per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose non inferiori ai minimi di legge.

In ogni caso il gestore esonera comunque il Comune di Pisa da eventuali richieste di indennizzo per infortuni che si possono verificare durante lo svolgimento del servizio.

L’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto i Comuni saranno sempre tenuti indenni per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative. Le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nei contratti per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o imputati agli Enti.

Art.27 - CONTROLLI

Nel corso dell’esecuzione del contratto ciascuno dei Comuni aderenti alla gestione associata potrà effettuare controlli di tipo documentale che mediante sopralluoghi.

Verifiche documentali: con controlli a campione si provvederà a richiedere e verificare specifici documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- risposte date dal gestore all’utenza rispetto ad eventuali reclami o segnalazioni, con verifica dei tempi e dei contenuti;
- invio schede alimentari e delle attrezzature impiegate con particolare riguardo agli standard ambientali;
- invio documentazione rispondente al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza;
- rispetto della disciplina in materia di subappalti;
- verifica del rispetto della tempistica di esecuzione dei servizi;

Verifiche ispettive a campione: sono previste verifiche ispettive a campione nei luoghi di esecuzione del servizio, verificando l’effettiva apertura del canile ai cittadini nei giorni e orari dichiarati; la tenuta aggiornata delle schede dei cani adottabili presenti nel canile; l’effettiva esecuzione delle attività cinofile educative rivolte agli ospiti del canile secondo il calendario mensilmente inviato; la verifica delle attività di sgambatura quotidiana; la verifica, mediante la lettura delle bolle di accompagnamento delle forniture di cibo per animali, della corrispondenza tra le quantità ordinate e quelle effettivamente congrue al numero e alla stazza degli animali presenti; la verifica delle date di scadenze alimentari, la verifica dello stato di salute generale degli animali incluso la tolettatura e la cura del pelo, la verifica dei vari registri obbligatori, la visione delle registrazioni fatte dalle eventuali telecamere di sicurezza qualora posizionate all’interno dell’area. Le Amministrazioni Comunali dei Comuni associati si riservano la facoltà di esercitare il controllo in maniera associata o singola, nonché la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività nel rispetto del presente capitolato. Il numero di verifiche ispettive sarà definito dai Comuni associati, in numero non inferiore a due nel corso dell’anno.

Le Amministrazioni, in caso di ricezione di segnalazioni negative o reclami relativi al Gestore del canile, possono intensificare i controlli o richiedere relazioni scritte su episodi precisi, a cui il Gestore dovrà rispondere esaurientemente entro 5 gg.

Ogni Comune potrà esercitare tale controllo con propri dipendenti, singoli o coadiuvati eventualmente da altri soggetti esterni competenti in materia, in ogni momento e senza necessità di preavviso, anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività stesse, richiesta di invio di documenti cartacei.

Ad ogni controllo sarà redatto un verbale, con l’elenco dei soggetti presenti e l’esito della verifica. Se svolto su iniziativa del singolo Comune, l’esito di ogni controllo sarà trasmesso a tutti gli altri Comuni associati. Se, a seguito di controllo, l’Amministrazione richiedesse per scritto il miglioramento di determinate procedure dando un congruo tempo di adeguamento, il gestore è tenuto ad adempiere.

I controlli potranno essere finalizzati ad appurare che l’aggiudicatario rispetti i termini del presente capitolato, collabori col Servizio ASL U.F. Sanità Pubblica Veterinaria nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile, che le attività siano svolte perseguendo il benessere degli animali ed il rispetto della normativa vigente in materia, che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni.

Il gestore è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti.

ART.28 - PENALITA’

L’inottemperanza degli impegni assunti, la verificata inadeguatezza degli operatori impegnati o l’assunzione di comportamenti ritenuti non idonei, può portare all’applicazioni di penali.

Le infrazioni saranno contestate per iscritto, trasmesse mediante PEC, ed il gestore dovrà presentare le proprie controdeduzioni per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione stessa.

Il mancato accoglimento delle controdeduzioni o la mancata risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato comporterà l’applicazione delle seguenti penalità:

- € 250,00 per violazioni delle norme sulla sicurezza per operatori e volontari;
- € 250,00 per mancata apertura della struttura nell’orario di apertura concordata, o chiusura anticipata;
- € 250,00 per mancato intervento di cattura;
- € 200,00 per violazioni di norme igieniche e sanitarie nella tenuta della struttura;
- € 100,00 per violazioni di norme sulla gestione dei rifiuti;
- € 100,00 per cattura eseguita con mezzo non idoneo, non a norma o non assicurato;
- € 50,00 per ogni cane: per mancata compilazione dei documenti di ingresso, presenza e uscita dei cani;
- € 50,00 per ogni cane: per mancata somministrazione delle vaccinazioni annuali o della visita annuale di controllo o di quanto richiesto all’art. 3 del presente capitolato per quanto riguarda gli aspetti veterinari e sanitari degli animali;
- € 50,00 per violazioni amministrative sulla tenuta dei registri;

- € 10,00 per giorno per il numero di cani presenti nel Canile, per la somministrazione di alimenti non conformi a quanto previsto in fase di offerta tecnica o comunque considerati non idonei dal Direttore Sanitario o dall’Azienda USL;
- € 500,00 per imputazione delle spese relative a servizi resi o cure mediche a carico di un Comune diverso da quello di competenza (a titolo di esempio non esaustivo, spese per cane residente in diverso territorio);
- € 200,00 per la mancata esecuzione di quanto indicato nel capitolato e non ricompreso ai punti precedenti oppure dichiarato in sede di offerta tecnica e non realizzato, fino alla eventuale risoluzione del contratto (in base alla gravità).
- € 500,00 per messa in pratica di gravi anomalie nelle procedure di adozione, quali preferenze, adozioni a favore di soggetti non idonei o a favore di altri canili o altre strutture pubbliche o private o presso stalli di volontari, che di fatto non costituiscono un concreto cambiamento di vita per l’animale come fosse definitivamente in famiglia;

Le penali dovranno essere versate alla Tesoreria Comunale entro 10 giorni dal ricevimento dell’intimazione di pagamento.

In caso di mancato pagamento della penale la stazione appaltante si rivarrà trattenendo l’importo sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla garanzia definitiva.

In tale ultimo caso, il gestore è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART.29 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune capofila ha diritto, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere avanzate pretese, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni solari da comunicarsi all’Appaltatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r., o PEC ex art. 109 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

In caso di recesso, a fronte delle prestazioni rese, nonché a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa dell’aggiudicatario, l’Amministrazione

corrisponderà a quest’ultimo un importo quantificato secondo le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del contratto è disciplinata all’art. 108 del D.lgs 50/2016. La risoluzione sarà comunque preceduta da contestazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dell’aggiudicatario, nella quale sarà assegnato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine, la stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o qualora l’aggiudicatario non abbia risposto, ha facoltà di risolvere il contratto. Tra le gravi inadempienze delle obbligazioni contrattuali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono previamente individuate le seguenti fattispecie:

- mancato inizio del servizio alla data comunicata dall’A.C.;
- frode o malafede nell’esecuzione dell’appalto;
- impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste anche per gli aspetti amministrativi (ad esempio per l’accreditamento del canile sanitario e rifugio);
- mancanza di adeguata vigilanza sul comportamento dei volontari verso gli animali;
- interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
- mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili, nonché delle norme del presente contratto in materia igienico – sanitaria, anche con riferimento alla conduzione dei locali affidati all’impresa;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
- gravi danni prodotti alla struttura o alle attrezzature di proprietà del Comune;
- intossicazione alimentare dei cani o gravi mancanze sanitarie o igieniche;
- utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle descritte nel capitolato;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- maltrattamenti, negligenza o incuria documentata verso gli ospiti del canile della struttura;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge c/o clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio.
- Altre fattispecie individuate nel contratto

In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ex art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Egli, altresì, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente articolo, si rimanda all’art. 108 del Codice.

ART.30 – CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa la interpretazione e la esatta osservanza dei contratto de quo, sarà devoluta all’Autorità del Foro competente.

ART.31 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o nello schema di contratto, le parti di comune accordo si rimettono alle norme del Codice Civile che regolano la materia.